

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 10813 Anno 2020**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA**

**Relatore: PORRECA PAOLO**

**Data pubblicazione: 05/06/2020**

**SENTENZA**

•  
•  
sul ricorso 27956-2016 proposto da:

EBOLI VANDA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la  
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata  
e difesa dall'avvocato DONATO DI CAMPLI;

- *ricorrente* -

*contro*

2019 LA TORRE ANGELO;

2552 - *intimata* -

avverso la sentenza n. 316/2016 del TRIBUNALE di  
CHIETI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO  
PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento 3° motivo del ricorso, rigetto degli  
altri;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### **Rilevato che**

Vanda Eboli si opponeva, a norma dell'art. 617, cod. proc. civ., ad un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione promossa dalla deducente presso il terzo INPS e nei confronti di Angelo La Torre, per crediti di mantenimento della figlia minore Federica La Torre;

deduceva l'opponente che erroneamente il giudice dell'espropriazione presso terzi aveva assegnato un quinto della pensione al netto dell'assegno sociale, aumentato della metà, applicando retroattivamente l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., quale modificato nel 2015, e per un verso obliterando la causa del credito azionato, per altro verso omettendo di assegnare anche la quota spettante, anch'essa fino a un terzo, dei pure pignorati assegni familiari;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Vanda Eboli articolando tre motivi;

### **Rilevato che**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, cod. proc. civ., 11, 12, preleggi, 23, sesto comma, del decreto legge n. 83 del 2015, quale convertito dalla legge n. 132 del 2015, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato in via retroattiva la modifica apportata nel 2015, dalle invocate prescrizioni legislative, all'art. 547, cod. proc. civ.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, cod. proc. civ., 12, preleggi, 128, r.d.l. n. 1827 del 1935, quale convertito dalla legge n. 1155 del 1936, 69 della legge n. 153 del 1969, quale disciplina incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1041 del 1988, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente omissso di considerare che per i crediti alimentari avrebbe dovuto essere assegnato un terzo della pensione INPS al netto delle sole ritenute, e non anche dell'assegno sociale aumentato della metà quale misura del minimo vitale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, cod. proc. civ., 12, preleggi, 22 del d.P.R. n. 797 del 1955, nonché l'omessa pronuncia, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi e assegnare, come richiesto sia in sede espropriativa che oppositiva, anche la misura di un terzo degli assegni familiari, procedendosi per dedotta e risultante causa di alimenti;

**Rilevato che**

deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo;

si applica infatti, "ratione temporis", il termine semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., rispetto a sentenza pubblicata il 22 aprile 2016, sicché il limite temporale per impugnare spirava il 22 ottobre 2016 (Cass., 31/08/2015, n. 17313, Cass., 30/05/2018, n. 13546), trattandosi di opposizione esecutiva non soggetta come tale alla c.d. sospensione feriale;

il 22 ottobre 2016 è ~~scaduto~~ <sup>scaduto</sup> di sabato, sicché il termine, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., scadeva il 24 ottobre 2016;

e il ricorso risulta notificato con consegna all'ufficio UNEP il 24 ottobre 2016, sia pure con spedizione postale del 25 ottobre 2016;

sempre preliminarmente, deve rilevarsi la carenza, constatabile sin dalla fase di merito, afferente al litisconsorzio necessario con il terzo INPS;

la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi solamente qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, assumendo, invece, tale qualità quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (Cass., 19/05/2009, n. 11585, Cass., 26/06/2015, n. 13191);

quanto sopra, del resto, è in linea con la contigua nomofilachia in tema di litisconsorzio del terzo proprietario esecutato nei giudizi di opposizione



esecutiva (Cass., 31/01/2017, n. 2333, §4.7; conf. Cass., 19/11/2017, n. 26523, Cass., 28/06/2018, n. 17113);

nel caso di specie l'INPS ha certamente interesse all'accertamento della misura dell'assegnazione e quindi della modifica coattiva, "parte qua", della titolarità attiva del rapporto obbligatorio che lo vede soggetto passivo;

la decisione va dunque cassata con rinvio al Tribunale perché rinnovi il giudizio con la parte necessaria pretermessa;

**P.Q.M.**

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti perché, in diversa composizione, pronunci sulla domanda previa integrazione del litisconsorzio necessario con l'I.N.P.S.

Così deciso in Roma il giorno 5 dicembre 2019.

h